

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Informazioni riguardanti le indennità di partenza

Le indennità che al termine del rapporto di lavoro sono versate al dipendente, per principio fanno parte del salario determinante. A certe condizioni e fino ad un determinato importo, i versamenti sono totalmente o parzialmente esenti da contribuzione.

Fra cui fanno parte:

- Prestazioni regolamentari d'istituzioni di previdenza professionale (OAVS art. 6, cpv. 2 lett. h)

Non sono soggette a contribuzione le prestazioni regolamentari di istituzioni di previdenza professionale se il beneficiario può pretenderle personalmente all'insorgenza di un caso assicurativo o allo scioglimento dell'istituzione di previdenza.

- Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente (OAVS art. 8bis)

Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto lavorativo pluriennale, dal salario determinante è escluso, per ogni anno intero in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita di vecchiaia minima mensile vigente al momento del versamento. L'importo eccedente la metà della rendita di vecchiaia minima mensile fa parte del salario determinante. L'importo del salario conseguito non conta.

- Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali (OAVS art. 8^{ter})
valido fino al 31.12.2014

Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza del doppio della rendita massima di vecchiaia annua.

- Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali (OAVS art. 8^{ter}, cpv. 1)
valido dal 01.01.2015

Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezzo la rendita di vecchiaia annua.

Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un'azienda.

La cassa di compensazione valuta se si tratta di licenziamenti per motivi aziendali. Il numero degli interessati in relazione al numero dei dipendenti ed il piano sociale svolgono un ruolo determinante.

Vi invitiamo a contattarci per una consultazione.

Importante

Le partenze ed i prepensionamenti volontari non rientrano nelle disposizioni di esclusione dal salario determinante, anche se avvengono sulla base di un piano sociale o se vi è una regolamentazione concernente il prepensionamento. Queste retribuzioni rappresentano quindi pienamente il salario determinante, i contributi sono dovuti al momento del primo versamento.

Le rendite sono convertite in capitale (OAVS art. 7, lett. q). Questo compito è assunto dalla CC MOBIL. Vi preghiamo di utilizzare il nostro formulario per una valutazione / per il calcolo dell'obbligo contributivo AVS.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel [promemoria 2.05 «Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro»](#).

Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro – Formulario

Per poter valutare se l'indennità di partenza è soggetta a contribuzione, siete pregati di compilare e rispedire questo formulario.

	Dipendente		Datore di lavoro
Cognome	_____	Nome	_____
Nome	_____	Indirizzo	_____
Data di nascita	_____	NPA/Luogo	_____
Numero AVS	_____	Numero di membro	_____

1. Data esatta dell'inizio dell'impiego _____

2. Data esatta dello scioglimento del rapporto di lavoro _____

3. La persona soprammenzionata era assicurata nella previdenza professionale? sì no

Se no, in che periodo non è stata assicurata nella previdenza professionale?

dal _____ fino al _____

4. La persona soprammenzionata percepisce una prestazione d'assicurazione dalla cassa pensione?

sì no

Se sì, che tipo di prestazione è stata percepita?

Versamento in capitale: CHF _____ dal _____

Prestazione di previdenza facoltativa (rendita transitoria) fino all'età del pensionamento:

CHF _____/mese a partire dal _____

rendita vitalizia: CHF _____/mese a partire dal _____

Per quale motivo è versata l'indennità di partenza?

- come retribuzione in caso di scioglimento anticipato del contratto di lavoro (per es. credito di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 337c, cpv. 1 CO)
- come retribuzione di una successiva attività svolta nel corso di un'attività lavorativa (per es. provvigioni, gratificazioni)
- come retribuzione per la rinuncia di una determinata attività lavorativa (per es. a seguito di una clausola di divieto di concorrenza)
- come retribuzione per le vacanze dovute
- per la perdita dell'impiego prima dell'inizio del contratto
- per il pagamento continuato del salario durante il periodo di preavviso
- come indennità per i rapporti di lavoro a lungo termine
- come indennità per abusiva disdetta del contratto ai sensi dell'articolo 336a CO o per indebito licenziamento ai sensi dell'articolo 337c, cpv. 3 CO
- come indennità del datore di lavoro ai dipendenti che non sono stati assicurati nella previdenza professionale obbligatoria
- come (parziale) perdita del reddito dei lavoratori fino all'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia AVS o della previdenza professionale
- come prestazione di pensionamento anticipato (rendita o capitale)
- come indennità attenuante delle conseguenze economiche di licenziamenti causati dalla chiusura o dalla fusione dell'azienda
- come indennità attenuante le conseguenze economiche di licenziamenti causati dalla ristrutturazione aziendale (liquidazione parziale ai sensi dell'articolo 53b, cpv. 1 lett. a o b LPP o dal piano sociale di licenziamento collettivo)
- altri motivi (da descrivere per favore) _____

Allegati:

- decisione dell'assemblea generale riguardante le indennità di partenza summenzionata (solo in caso di liquidazione)
- estratto del regolamento del personale riguardante le prestazioni di uscita al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- piano sociale (se disponibile)
- _____
- _____

Luogo, data:

Timbro e firma del datore di lavoro
